



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
TRENTATREESIMA RIUNIONE – 18 settembre 2001 – RISPOSTE AI QUESITI**

D. (San Paolo-Imi) La nuova normativa consente la presentazione delle domande per le imprese individuali non ancora operanti, anche in assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese, purché già titolari di partita IVA. In presenza di imprese individuali già iscritte al Registro per una attività diversa da quella che si intende avviare con il programma oggetto dell'investimento, può parimenti essere istruita positivamente la domanda di agevolazione? In particolare sul Bando Turismo rileviamo, ad esempio:

attività esercitata: bar; programma: sala convegni

attività esercitata: bar; programma: struttura ricettiva

attività esercitata: parrucchiera; programma: impianti sportivi

attività esercitata: noleggio attrezzature per svolgimento congressi; programma: centro congressi

R. Considerati i vincoli previsti dalle Camere di Commercio per l'annotazione delle "attività esercitate" in presenza di imprese individuali, il termine "non ancora operanti" richiamato nelle Circolari, deve intendersi riferito anche alle imprese individuali "non ancora operanti" nella specifica attività che si intende avviare con il programma di investimento, fermo l'obbligo di documentare, nei termini di normativa, l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attività connessa a tale programma.

D. (Europrogetti & Finanza) Il punto 3.4 della circolare esplicativa n. 900047 del 25/01/2001 stabilisce che per superficie di vendita degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituendo invece superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Con riferimento all'attività svolta da operatori commerciali quali le concessionarie di autovetture, esercizi di vendita di auto usate, nonché esercizi di vendita di mobili, in considerazione della rilevanza assunta dall'area adibita ad esposizione della merce rispetto alla superficie totale dell'unità locale, si chiede conferma dell'agevolabilità dell'area espositiva peraltro non rientrante tra le esclusioni di cui all'art. 4, lettera c del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998.

R. Ai fini del calcolo della superficie di vendita per gli esercizi commerciali al dettaglio, vanno escluse solo le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Pertanto, come nell'esempio citato, le superfici destinate a spazi espositivi vanno conteggiate nella superficie di vendita, come peraltro si desume dalla risoluzione del 13.10.1999 della D.G.C.A.S.- Div II del Ministero dell'industria, in risposta ad uno specifico quesito del Comune di Roma.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di un'azienda di commercio all'ingrosso che deve realizzare un progetto di ampliamento della superficie dell'unità locale.

In particolare, l'investimento riguarda l'ampliamento della scaffalatura che verrebbe collocata ulteriormente in altezza (da 2m a 7 m), aumentando la volumetria occupata all'interno del capannone. Ai sensi della Circolare 900047 del 25 gennaio 2001 (punto 2.1) con riferimento agli esercizi di vendita all'ingrosso, per superficie dell'unità locale si intende anche quella occupata da banchi, scaffalature e simili, per cui si chiede se nell'ambito della definizione di ampliamento di cui al punto 3.2 possa rientrare anche l'aumento, di almeno il 20%, del volume occupato dalla scaffalatura posta in altezza.

R. La richiamata circolare, al punto 2.1, lettere f) e g), ai fini dell'ammissibilità dei programmi, fa riferimento alla superficie dell'unità locale, ovvero oltre alla superficie di vendita anche alla superficie occupata da banchi, scaffalature e simili; al punto 3.2 inoltre stabilisce che l'ampliamento deve essere caratterizzato, oltre che dall'incremento occupazionale, anche da un incremento della "superficie totale" dell'unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente. Nel caso prospettato si riscontra un incremento della superficie delle scaffalature ma non un incremento di quella "occupata dalle scaffalature", pertanto il programma proposto non è classificabile come ampliamento.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di un'azienda, nella forma di società cooperativa a.r.l., (i cui soci sono farmacisti) che si occupa dell'acquisto all'ingrosso e della rivendita alle farmacie dei prodotti medicinali (la cooperativa commercializza anche prodotti parafarmaceutici). Si ritiene che la stessa risulti ammissibile alle agevolazioni di cui alla Legge 488/92 commercio.

R. Si concorda con l'opinione della banca, in quanto la normativa esclude dalle agevolazioni le farmacie ma non l'attività di commercio all'ingrosso, anche se si tratta di prodotti farmaceutici.

D. (Banca Carige) Si presenta il caso di una nuova iniziativa, oggetto di domanda sul bando del "settore commercio", che andrà a svolgere la vendita di carne all'ingrosso. L'attività sarà rappresentata dall'acquisto del prodotto (sotto forma di mezzene) e dalla sua successiva lavorazione (spolpo e lavorazione per il confezionamento sottovuoto; realizzazione del sottovuoto mediante termo-retrazione; sminuzzamento, tritatura, amalgamatura del tritato con sali e spezie eseguita mediante impastatrice industriale, insaccatura e finitura e confezionamento; cottura e/o affumicatura per alcune altre fasi delle lavorazioni). L'investimento è rappresentato al 50% ca. dai macchinari necessari alle lavorazioni su elencate ed al 50% ca. da opere murarie. Tale impianto, va precisato, è risultato (come da documentazione prodotta dall'impresa) essere soggetto alle autorizzazioni previste dal D. Lgs. 19/3/96 n. 251 e D.M. 11/7/97 in materia di "Riconoscimento di idoneità per stabilimenti di produzione di prodotti a base di carne". L'impresa dichiara di appartenere alla classificazione ISTAT 91: 51.3 mentre secondo la scrivente concessionaria la presente iniziativa appare configurare l'attività svolta tra quelle di cui al codice ISTAT 91: DA 15.11.1. Alla luce di quanto precede la banca riterrebbe non ammissibile l'istanza inoltrata dall'impresa.

R. Si concorda con la banca concessionaria.

D. (Studio Finanziario) Una società che opera nel settore delle "Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti" (Codice ISTAT 63.11.2 e 63.11.3), attività queste ricomprese tra quelle indicate nell'allegato n. 2 alla Circolare n. 900315 del 14.7.2000, intende presentare una domanda di agevolazioni relativa ad un programma di investimenti (di circa 10 miliardi) che prevede l'acquisto di un mezzo speciale (trattasi di una chiatta dotata di gru) che, per le sue caratteristiche tecnico-operative, potrà essere utilizzato esclusivamente all'interno di un bacino portuale ristretto per operazioni di alleggerimento di navi transoceaniche, al fine di accelerare le operazioni di

disimbarco di merci. Nel rispetto delle limitazioni elencate nell'allegato n. 7 alla succitata circolare, ritenendo che il bene in questione non possa essere considerato a tutti gli effetti un mezzo di trasporto ancorché marittimo, bensì debba essere visto come un mezzo speciale di servizio, si ritiene che il programma possa accedere alle agevolazioni previste dalla normativa. Si chiede conferma di tale valutazione.

R. *Qualora il mezzo descritto venga impiegato per le finalità descritte (si invita al riguardo la banca a condurre i necessari accertamenti per acquisire la ragionevole certezza che il mezzo mobile possa essere utilizzato esclusivamente all'interno del bacino portuale), il mezzo descritto (chiatta più gru) può essere ammesso alle agevolazioni.*

D. (Centrobanca) In relazione ad alcune domande presentate a valere sul bando del settore commercio, si presenta il caso di alcune aziende che intendono realizzare programmi di investimento afferenti al settore "Ristoranti" indicando nella scheda tecnica che tale attività è inquadrabile come esercizio commerciale di vendita al dettaglio definito media struttura. Dalle verifiche effettuate dalla scrivente banca, sulla base della circolare di attuazione della Legge 488/92 settore commercio n° 900047 del 25/01/2001, con particolare riferimento al punto 2.1 che individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, tali attività, pur essendo attività commerciali iscritte nel Registro Esercenti il Commercio, non sono inquadrabili come esercizi di vendita al dettaglio così come indicato dalle aziende, né in alcuna altra delle attività ritenute ammissibili dalla normativa. Si chiede il parere del Comitato.

R. *La legge 488/92 "settore commercio" è stata impostata sulla base della riforma della disciplina del commercio dettata dal d. lgs. 114/98 (Bersani) e successivamente recepita dalle varie regioni con apposita legge regionale. Tale legge definisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attività commerciale ed individua i requisiti per l'esercizio delle attività commerciali e le diverse forme distributive che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto. All'art. 4, comma 1, lettera b) tale decreto definisce in particolare, per commercio al dettaglio, "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale". Le attività di ristorazione, pizzeria, rosticceria, etc. sono effettivamente soggette ad iscrizione al Registro Esercenti il Commercio sulla base della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (L. 287/91 e successive modifiche ed integrazioni), ma in quanto attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e non sono quindi inquadrabili come esercizi di vendita al dettaglio così come definite dalla riforma del commercio dettata dal citato d.lgs. 114/98 e, pertanto, non sono ammissibili alla legge 488/92 "settore commercio".*

D. (Banco di Napoli) Abbiamo ricevuto domanda di agevolazioni da parte di un'azienda commerciale che nella Scheda Tecnica indica come attività quella di "esercizio commerciale di vendita al dettaglio classificato esercizio di vicinato inserito in centro commerciale". Dalla documentazione esibita emerge che l'azienda non è allocata in un centro commerciale, bensì in un mercato rionale comunale, in forza di una scrittura privata registrata di concessione in uso sottoscritta con il Comune di Napoli nel 1976. Secondo questa Banca Concessionaria, non essendo esplicitamente prevista tale tipologia di attività tra quelle elencate al punto 2.1 della circolare n. 900047 del 25/1/01, l'iniziativa non sembra agevolabile. Si richiede al riguardo la valutazione del Comitato.

R. *Si concorda con la banca concessionaria.*

D. (Europrogetti & Finanza) Con riferimento ai progetti presentati a valere sul bando commercio, si chiede se i requisiti previsti per i soggetti beneficiari, di cui al punto 2.1 della Circolare 25.01.2001 n. 900047, debbano essere verificati successivamente alla realizzazione dell'investimento ovvero se debbano sussistere già alla data di chiusura del bando. Si fa in

particolare riferimento alla superficie dell'unità produttiva, in base alla quale gli esercizi di commercio al dettaglio vengono classificati come "esercizi di vicinato", "media" o "grande" struttura e gli esercizi di commercio all'ingrosso vengono o meno ammessi.

R. *In merito al momento in cui devono sussistere i requisiti relativi ai soggetti beneficiari di cui al punto 2.1 della circolare n. 900047/2001 occorre fare delle necessarie distinzioni. Vi sono dei requisiti, come l'inserimento, esistente o futuro, di un esercizio di vicinato in un centro commerciale o l'adesione dello stesso ad un'associazione di via o di strada, che devono essere riscontrabili (anche attraverso le previste dichiarazioni), come condizione per l'accesso alle agevolazioni (ammissibilità della domanda), entro il termine finale di presentazione delle domande. Per quanto concerne, invece, i requisiti legati alla superficie che identificano e distinguono un esercizio di vicinato da una media o una grande struttura o che consentono di riscontrare le condizioni di ammissibilità degli esercizi commerciali di vendita all'ingrosso o dei centri di distribuzione, essi devono essere riscontrati con riferimento alla situazione conseguente al programma di investimenti.*

D. (Europrogetti & Finanza) Nell'ambito di attività di commercio all'ingrosso e nella medesima unità locale, alcune imprese effettuano anche lavorazioni e confezionamento (tostatura e confezionamento del caffè; ceratura, vaglio e confezionamento di agrumi, ecc.). Si chiede se le spese per i macchinari occorrenti a dette lavorazioni, ancorché presentate come unico investimento in programma, siano ammissibili a finanziamento.

R. *Come per gli altri settori di attività ammissibili alla 488, qualora in una unità produttiva vengano svolte attività non appartenenti al settore in riferimento al quale è stata avanzata la domanda di agevolazioni, la domanda stessa non è ammissibile; la stessa, naturalmente, potrà essere utilmente presentata su un bando relativo al Settore di appartenenza. Qualora, invece, in generale, la domanda si riferisca ad una unità produttiva ove vengano svolte più attività, una o più delle quali non ammissibili per le motivazioni sopra esposte, si applica quanto ormai dovrebbe essere ben noto a tutte le banche concessionarie (cf. punto 2.7 circolare 900315/2000; punto 2.4 circolari 900516/2000 e 900047/2001).*